

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (RM) MASSERA     | Presidente                                                          |
| (RM) DE CAROLIS  | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (RM) ROSSI       | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (RM) OLIVIERI    | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) FERRO LUZZI | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore DE CAROLIS BRUNO

Nella seduta del 08/10/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

Il ricorrente afferma che con atto dell'11.2.2003 costituiva in pegno a favore della banca BTP per un controvalore di euro 51.499,00 a garanzia di un'apertura di credito concessa sul conto corrente n. 1265 di una determinata società. A seguito del recesso della banca dall'apertura di credito, avvenuto con lettera raccomandata del 19.5.2014, la banca ha proceduto a escutere il pegno costituito a suo favore dal ricorrente. Dalla vendita dei titoli costituiti in pegno la banca ricavava euro 57.991,15 mentre il credito verso il debitore in relazione al menzionato c/c era, al momento di recesso (in data 19.5.2014), pari ad euro 42.743,42. Ciò posto, il ricorrente contesta che la garanzia è stata prestata esclusivamente con riferimento all'apertura di credito utilizzabile sul cc. 1265, per cui ritiene di aver diritto alla restituzione della somma di euro 15.247,73, quale differenza tra lo scoperto al momento del recesso (euro 42.743,42) e la somma ricavata dalla vendita dei titoli (euro 57.991,15). Per quanto sopra, chiede che la banca sia condannata a restituirgli l'importo di euro 15.247,73 oltre interessi legali dalla data di escussione del pegno all'effettivo rimborso.

Nelle sue controdeduzioni, la banca convenuta fa presente che la copertura dell'esposizione debitoria complessiva della società affidataria comprendeva, al momento del recesso, oltre al saldo debitore del conto corrente n. 1265.57 pari ad € 42.743,42, n. 1 effetto insoluto di € 10.000,00 a carico della società stessa e, inoltre, il saldo debitore di un altro c/c alla medesima intestato pari ad euro 19.277,17, per un totale di € 72.020,59. Non avendo la società provveduto a sanare la sua esposizione debitoria, la banca, avvalendosi delle condizioni che regolano l'atto di costituzione del pegno, ha provveduto alla sua escussione vendendo i titoli posti a garanzia e realizzando l'importo di € 57.991,15. Tutto ciò premesso, sostiene di essersi legittimamente avvalsa della facoltà di estendere la garanzia a crediti derivanti da operazioni diverse rispetto a quella specificatamente garantita. Fa presente che detta facoltà sarebbe accordata dalla c.d. "clausola estensiva" prevista dall'art. 9 dell'atto costitutivo del pegno sottoscritto dal garante, secondo cui *"il pegno si intende altresì costituito a garanzia di ogni altro credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere a favore della banca verso il debitore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazione su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi"*. Tale clausola, secondo la banca, deve considerarsi perfettamente valida e efficace. Pertanto domanda che il ricorso sia respinto.

## DIRITTO

La questione che è alla base della vertenza riguarda la possibilità di estendere la garanzia del pegno ad altri crediti della banca, ulteriori rispetto a quanto previsto nell'atto di costituzione. Il tema, a lungo dibattuto dai commentatori giuridici e variamente interpretato dalla giurisprudenza, riguarda in particolare il principio della sufficiente indicazione del credito e della cosa, ai sensi dell'art. 2787, comma 3, cod. civ. e coinvolge sia il rapporto fra le parti, sia quello con altri eventuali creditori nei confronti dei quali far valere la prelazione sulla cosa ricevuta in pegno. Sul punto, con la più di recente sentenza n. 7214 del 25/3/2009, la Suprema Corte di Cassazione (Sez. I) ha affermato: *"In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 cod. civ. comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 cod. civ., l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente; in quest'ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte"*. Dal su enunciato principio interpretativo, cui il Collegio intende uniformarsi, si ricava che, in presenza di clausole estensive della garanzia a crediti non ancora sorti, l'oggetto della garanzia può ritenersi determinato solo nel caso in cui sia esistente e indicata la fonte contrattuale dell'ulteriore credito garantito.

Ciò premesso, si osserva che nella fattispecie in esame l'atto costitutivo del pegno prevede che la garanzia abbia ad oggetto le *"obbligazioni assunte o che in seguito saranno assunte"* dal cliente affidatario *"in dipendenza dei sottonotati affidamenti validi fino a revoca da Voi accordati al debitore: apertura di credito di euro 51.000,00 utilizzabile sul c/c n. 1265/57"*. Vi è dunque una precisa indicazione della fonte contrattuale del credito cui la garanzia offre copertura. La clausola estensiva citata dalla banca convenuta contiene, invece, un'indicazione del tutto generica di eventuali altre ragioni di credito potenzialmente destinate alla medesima garanzia, riferendosi a *"ogni altro credito ( ... ) già in essere o che dovesse sorgere a favore della banca verso il debitore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria"*. Il contenuto della clausola si concreta in una mera elencazione di possibili ulteriori ragioni di credito, volta ad abbracciare con formula onnicomprensiva ogni possibile fonte negoziale di rapporti con il cliente. Pertanto, ad avviso del Collegio, non sono ravvisabili i presupposti perché la garanzia possa ritenersi estesa alle nuove ragioni di credito indicate dalla convenuta, posto che, a tal fine, appare essenziale (almeno) la determinabilità del credito, che può ritenersi sussistente solo se ne risulti indicata la concreta fonte contrattuale. Per le considerazioni su esposte il ricorso merita di essere accolto.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di euro 15.247,73, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA